

D'ora in poi più poteri ai Comuni e ai contadini

«Decentramento», etimologicamente, significa «allontanare dal centro». Nel senso socio-politico il termine viene assunto, con più pregnante significazione, per indicare quel processo moderno, in atto nelle più progredite democrazie popolari, di partecipazione alla gestione della cosa pubblica in senso più diretto e responsabile di quanto non sia oggi.

Tale processo è maturato e va sempre più rendendosi inarrestabile per diversi fattori: l'esigenza di una decongestione delle funzioni del potere centrale divenute sempre più pletoriche e numerose, con gravi disfunzioni e intoppi che ne ostacolano l'efficienza, l'urgenza delle istanze, della società in genere e delle masse popolari più specificamente che vogliono essere protagoniste nella gestione della cosa pubblica, la necessità di creare articolazioni più snelle e dinamiche che consentano spese celeri, interventi rapidi e aderenza del sistema amministrativo alle realtà locali e del territorio.

La legge 2 gennaio 1979, n. 1 rappresenta un primo passo verso una definizione organica e completa del trasferimento di funzioni e di poteri alle comunità locali, i comuni, per essere nella lettera e nello spirito al passo con il dettato della 382 e con le urgenze — come sopra ricordato — delle nostre popolazioni.

Per ora un primo passo è stato già compiuto. Le amministrazioni locali a partire dal 15 febbraio (quarantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge, avvenuta il 6 gennaio scorso) gestiranno in prima persona un grosso gruppo di funzioni sin'ora di competenza e attribuzione della Regione nei suoi vari assessorati e attraverso enti periferici chiamati «regionali».

Pertanto all'amministrazione locale passeranno le seguenti funzioni:

1) assistenza e beneficenza, sino ad oggi gestite dall'assessorato regionale agli E.E.L. e demandate alle IPAB e agli ECA;

2) assistenza scolastica, sino ad oggi gestita dall'assessorato regionale alla P.I. e delegata ai patronati scolastici e ai consorzi dei patronati scolastici che verranno aboliti;

3) assistenza igienico-sanitaria, sino ad oggi gestita dall'assessorato regionale corrispondente e gestita localmente da enti regionali;

4) beni culturali, un settore di recente scoperta attribuito all'assessorato alla P.I. e che da ora innanzi avrà come gestore il Comune;

5) turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport, sino ad oggi di esclusiva competenza amministrativa dei superiori assessorati e degli enti regionali periferici e che da ora in avanti, per determinati atti (licenze, scelte, programmazioni locali, etc...) faranno capo al Comune;

6) attività industriali, commerciali ed artigianali. Anche questo settore, sino ad oggi, pesantemente dipendente dalla centrale regionale persino nell'adozione del calendario di apertura e chiusura dei negozi, tanto per citare un esempio, avrà una sua collocazione nell'ambito dell'ente autonomo locale, il Comune;

7) l'agricoltura e le foreste; è auspicabile in questo settore un decentramento sostanziale e più accentuato per consentire la celerità della spesa nel settore che oggi avviene tramite gli ispettorati agrari provinciali con tutte le remore abbastanza note e abbastanza fastidiose;

8) assistenza ai lavoratori disoccupati: un settore importante che andando all'amministrazione locale viene riabilitato al ruolo delle cose di cui la comunità

locale deve occuparsi come esigenza di solidarietà;

9) i lavori pubblici: anche in questo settore la finalità del decentramento di alcune funzioni mira a rendere celere e spedita la spesa pubblica;

10) assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale, demandata sino ad oggi a organismi regionali periferici come gli IACP, e che ora diventa di competenza del Comune;

11) e, infine, la polizia amministrativa il cui esercizio sarà determinato sulla base — come dice l'art. 22 — delle relative norme di attuazione dello Statuto.

A nessuno, ovviamente, sfugge la portata della svolta innovatrice determinata da questa legge. La quale — è bene tenerlo presente — deve essere accompagnata da altre coraggiose iniziative perché si possa portare sino in fondo la riforma dell'amministrazione regionale e il decentramento nella sua interezza etimologica e socio-politica.

Trattandosi in realtà di un'iniziativa rivoluzionaria che mira a demolire intoccabili tabù non si può fermare a mezza strada. Occorre portarla sino in fondo se non si vuole rischiare il fallimento, che, tra-

dotto in termini politici, significa revansce della vecchia classe dirigente regionale, retrograda e conservatrice, ostile a qualsiasi innovazione che voglia aprire il potere alle gestioni democratiche e popolari. Ma significa anche ritornare indietro verso le baronie assessoriali; verso un potere che diventerebbe più protervo e arrogante; verso forme borboniche di governo, tanto lontano dalle masse popolari quanto più astratto e irreali.

La nuova legge è una conquista della democrazia e delle forze popolari oggi presenti nella maggioranza di governo.

E' una concezione nuova, in sostanza, che si è fatta strada, sebbene con difficoltà, tra le menti e nelle compagini della leadership politica isolana e il cui merito va senza dubbio alle lotte che le forze democratiche e popolari hanno condotto, alle loro esperienze desunte dal diuturno vivere nel tessuto della società siciliana, e a quel continuo martellamento adoperato nei confronti di questo potere che avrebbe dovuto servire il popolo e che invece in molte circostanze, nel passato, fu simbolo di conculcazione di diritti sacrosanti e di attese legittime e irresistibili.

tribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi.

Il personale di ruolo presso i predetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli enti medesimi sono trasferiti ai comuni per essere destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

L'inquadramento del personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti ed il rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

L'Assessore regionale per gli enti locali vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al primo comma.

Art. 5.

Nel rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo del relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza.

Art. 6.

In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonché le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo.

Sono altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 68, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54.

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi patronati sono trasferiti ai comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

Il personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-1977, può continuare ad essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei servizi.

Il personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può continuare ad essere utilizzato dai comuni, nella medesima posizione e per funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi.

Il comando è richiesto direttamente dai comuni o dall'Amministrazione regionale. Il personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolasti-

SCHEDA

La legge 2 gennaio 1979, n. 1, «Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative regionali», costituisce l'avvio per un organico decentramento ai Comuni di alcune importanti funzioni che sino ad oggi sono state attribuite allo Stato e che solo di recente, ottemperando il legislatore ad un dettato costituzionale (art. 118 della Costituzione italiana), sono state attribuite alle regioni.

Infatti la legge 22 luglio 1975, n. 382 e successivi decreti del Presidente della Repubblica (DPR 24-7-1977 nn. 616 e 617) sanciscono il principio e i criteri del decentramento e stabiliscono quali funzioni vanno attribuite alle regioni. Spetta alle regioni, poi, decentrare proprie attribuzioni ai comuni.

Per quanto riguarda la Sicilia già l'Assemblea regionale siciliana con legge 29 dicembre 1975, n. 86, aveva istituito una Commissione di studi legislativi, composta di quindici membri, allo scopo di redigere un documento di riforma riguardante questi specifici settori dell'amministrazione: 1) riforma dell'Amministrazione centrale della Regione; 2) riforma dell'amministrazione periferica; 3) riordino degli enti locali (art. 2 legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86).

Il Documento, detto anche «documento dei quindici», dai componenti la Commissione, portato a termine il 30 giugno 1977 e approvato dalla Giunta di governo il 21 settembre dello stesso anno, fu presentato in Assemblea il 10 novembre successivo.

Il dibattito in aula si concluse con la proposta di trasmettere alla prima Commissione per un ulteriore approfondimento il Documento, e con l'auspicio che si procedesse al più presto all'apprestamento degli opportuni strumenti legislativi.

All'atto della costituzione della Giunta Mattarella, nell'aprile del 1978, il tema «Riforma amministrativa e decentramento» fu uno dei punti fondamentali su cui il PCI pose scadenze improcrastinabili e per il quale chiese impegni ben precisi, considerando fondamentali la riforma amministrativa e il decentramento e come momenti obbligatori di passaggio per pervenire al «modo nuovo e diverso di governare».

Pertanto la legge 2 gennaio 1979, n. 1 frutto di laboriosissimi confronti — sarebbe meglio dire «scontri» tra opposte concezioni sul potere e sulla sua gestione — rappresenta un primo importante passo per questo salto di qualità verso una gestione nuova del potere in Sicilia.

IL TESTO DELLA LEGGE

LEGGE 2 GENNAIO 1979, N. 1

Attribuzioni ai comuni di funzioni amministrative regionali.

Art. 1.

In previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle, le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle materie di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Sono trasferite ai comuni le competenze in materia in denominazione di borgate e frazioni.

Art. 3.

In materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai comuni le competenze relative a:

a) ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso

istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;

b) assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n. 636.

c) interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive modificazioni;

d) assistenza estiva e invernale dei minori;

e) assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

f) assistenza post-penitenziaria;

g) interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minori nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

h) interventi assistenziali in favore dei non vedenti.

Art. 4.

Gli enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono at-

FRANCESCO
GANDOLFO

Ricambi auto
e agricoli
Accumulatori
Scaini
Cuscini RIV

SAMBUCA DI SICILIA

Via G. Guasto - Tel. 41198